

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
(ai sensi della legge 25/5/1970, n. 352 in applicazione dell'art. 71 comma 2°
Costituzione)

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI DI
PENSIONE NEI SETTORI PRIVATO E PUBBLICO, SULLA PENSIONE AI SUPERSTITI E
DELEGA AL GOVERNO PER LE PENSIONI C.D. D'ANNATA.**

Art. 1

*(Rilevazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo
per la perequazione automatica delle pensioni)*

1. Per assicurare il mantenimento nel tempo del potere di acquisto di qualsiasi trattamento pensionistico, è istituito un "paniere" di indici di prezzi al consumo dedicato esclusivamente ai calcoli per la perequazione automatica delle pensioni su base annua, da rilevare e aggiornare a cura dell'Istituto nazionale di statistica.
2. Con regolamento interministeriale, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri di acquisizione degli indici al paniere di cui al comma 1 e i procedimenti per la metodologia di raccolta dei relativi dati.

Art. 2

(Disposizioni in materia di perequazione automatica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indice di rivalutazione automatica, determinato nei termini dell'articolo 1, è applicato secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come di seguito modificato per le pensioni di anzianità e di vecchiaia dei settori privato e pubblico:
 - a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a sette volte il trattamento minimo Inps, pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
 - b) nella misura del 70 per cento per gli importi dei trattamenti pensionistici superiori a sette volte il minimo Inps.
2. Il meccanismo di perequazione, come definito al comma 1, seguirà nel tempo l'indicizzazione annuale in modo automatico.

Art. 3

(Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti non sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario nell'importo stabilito dall'articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Resta in vigore, se più favorevole, la tabella "F", allegata all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4

(Delega per la rivalutazione delle pensioni d'annata)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2008, gli importi di tutti i trattamenti pensionistici, liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rivalutati in relazione all'anno di decorrenza, sulla base di coefficienti che tengano conto dell'andamento del costo della vita e della dinamica salariale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per stabilire le modalità, i criteri e il finanziamento delle rivalutazioni di cui al comma 1.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, si provvede:

a) con un modesto aumento in punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (Ires), che operano nei settori delle assicurazioni, degli istituti bancari e della produzione e/o trasformazione e/o commercio di prodotti petroliferi, di cui agli articoli 73 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;

b) utilizzando una parte del maggior gettito fiscale derivante dalla lotta intrapresa contro l'evasione tributaria e dei maggiori proventi derivanti dall'incremento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché dei risparmi realizzati con la razionalizzazione dei costi dell'apparato pubblico (ivi compresi i risparmi conseguenti al contenimento dei c.d. "costi della politica").

2. Con regolamento interministeriale, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituito il "Fondo di solidarietà per le pensioni d'annata", gestito dall'Inps per l'introito dei proventi di cui al comma 1 e il pagamento degli aumenti previsti agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.